



FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

Regolamento per la prevenzione e il contrasto
ad abusi, violenze e discriminazione sui
tesserati

SAFEGUARDING POLICY

Azione	Provvedimento	Data
APPROVAZIONE	Delibera n. 1/2023-2024 del Presidente Federale	31.08.2023

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 – FINALITÀ.....	3
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 3 – CONDOTTE RILEVANTI.....	4
ART. 4 – BUONE PRATICHE/COMPORAMENTI DA TENERE.....	5
ART. 5 – DOVERI ED OBBLIGHI DEI TESSERATI.....	5
ART. 6 – DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI.....	6
ART. 7 – DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI.....	7
ART. 8 – NATURA DELLE DISPOSIZIONI.....	7
ART. 9 – CONOSCENZA ED OSSERVANZA DELLA SAFEGUARDING POLICY.....	7
TITOLO II – COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONI DEL SAFEGUARDING OFFICER.....	7
ART. 10 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELL’UFFICIO DEL SAFEGUARDING OFFICER.....	7
ART. 11 – FUNZIONI DELL’UFFICIO DEL SAFEGUARDING OFFICER.....	8
ART. 12 – RAPPORTI CON L’ORGANIZZAZIONE FEDERALE.....	8
TITOLO III – SEGNALAZIONI.....	8
ART. 13 – DOVERE DI SEGNALAZIONE.....	8
TITOLO IV – PROCEDURE.....	9
ART. 14 – CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ.....	9
ART. 15 – PROCEDURA.....	9
ART. 16 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	10
ART. 17 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.....	10
TITOLO V – INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA.....	10
ART. 18 – MISURE PER LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	10
ART. 19 – SEMINARI INFORMATIVI.....	10
ART. 20 – FORMAZIONE OBBLIGATORIA.....	10

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. La Federazione Italiana Rugby (d'ora in avanti anche FIR), in conformità delle disposizioni di cui ai D.lgs nn.36 e 39 e ss.mm.ii. del 28 febbraio 2021, nonché ai principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione emanati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding, afferma e promuove il diritto di tutti i Tesserati di essere considerati e trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.

2. La FIR intende perseguire i seguenti obiettivi:

- a) la promozione dei diritti di cui all'art. 2 dei presenti Principi Fondamentali;
- b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- c) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- d) l'individuazione e l'attuazione da parte delle Affiliate di adeguate misure, procedure e politiche di *safeguarding*;
- e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- f) l'informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- g) la partecipazione delle Affiliate e dei tesserati alle iniziative organizzate dagli Enti di affiliazione nell'ambito delle politiche di *safeguarding* adottate;
- h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *safeguarding* delle rispettive Affiliate.

3. La FIR intende, altresì, attuare pratiche finalizzate:

- a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
- b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
- c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
- e) alla valorizzazione delle diversità;
- f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
- g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
- h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

4. Il presente Regolamento è volto a disciplinare le misure di prevenzione e di contrasto di comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente comma, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione a danno dei Tesserati della FIR, in particolar modo dei minori.

5. La FIR provvede a pubblicare le Linee Guida in base alle quali le affiliate sono tenute ad adottare entro 12 mesi dalla predetta pubblicazione un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva ad esse conforme, nonché un codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, delle violenze di genere o di ogni altra condizione di discriminazione.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i Tesserati ed Affiliati della FIR.
2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell'ambito dell'attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive previste dalla normativa federale.
3. Le condotte rilevanti, come previste dal successivo art. 3, possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese ma non solo:
 - a) di persona;
 - b) tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

Art. 3 – Condotte rilevanti

1. Costituiscono-condotte rilevanti ai fini del presente Regolamento
 - a) l'abuso psicologico;
 - b) l'abuso fisico;
 - c) la molestia sessuale;
 - d) l'abuso sessuale;
 - e) la negligenza;
 - f) l'incuria;
 - g) l'abuso di matrice religiosa;
 - h) il bullismo, il cyberbullismo;
 - i) i comportamenti discriminatori.
2. A tal fine, vengono considerati:
 - a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
 - b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
 - c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
 - d) per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriato o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
 - e) per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

- f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i *social network* o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla *performance* sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, *status* social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

3. In ogni caso, è considerata quale “molestia” e/o “abuso” ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.

Art. 4 – Buone Pratiche/Comportamenti da tenere

1. I tesserati, nello svolgimento delle attività agonistiche, sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:

- 1) riservare ad ogni Tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
- 2) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la potestà genitoriale;
- 3) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- 4) porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la potestà genitoriale sul minore;
- 5) ottenere, in caso di atleti minorenni, l’autorizzazione scritta dagli esercenti la potestà genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui la sala preposta alle attività non sia usualmente frequentata;
- 6) prevenire, durante gli allenamenti i, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione controllo;
- 7) spiegare in modo chiaro ai fruitori della sala preposta alle attività che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

Art. 5 – Doveri ed obblighi dei tesserati

1. I tesserati FIR devono:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;

- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponcano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 6 - Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici

1. I dirigenti sportivi ed i tecnici devono:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante *social network*;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- k) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- l) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- m) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- n) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- o) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- k) segnalare, senza indugio, situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 7 – Diritti, doveri e obblighi degli atleti

1. Gli atleti devono

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

Art. 8 – Natura delle disposizioni

1. La mancata osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del presente Regolamento sono considerate illecite disciplinare ai sensi del Regolamento di Giustizia della FIR, ferma restando l'integrazione di fattispecie costituenti reato.

Art. 9 – Conoscenza ed osservanza della Safeguarding Policy

1. I Tesserati ed affiliati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti.
2. Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito della FIR. Gli organi territoriali della Federazione, le ASD/SSD e gli altri affiliati garantiscono la massima diffusione del Regolamento.

TITOLO II – COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONI DEL SAFEGUARDING OFFICER

Art. 10 – Composizione e nomina dell'Ufficio del Safeguarding Officer

1. L'ufficio del Safeguarding Officer (di seguito "Ufficio" o "l'Ufficio") è composto da un Presidente e da almeno altri due componenti.
2. Il Presidente e i componenti sono nominati dal Consiglio Federale tra persone di specchiata moralità, comprovata esperienza, competenza, qualità e/o attitudine nell'ambito dello sport e della sua specificità, nonché appartenenti ai seguenti ambiti: giuridico-legale, medico-sanitario, psicologico, sociale, della comunicazione.
3. Il Presidente e i componenti dell'Ufficio del Safeguarding Officer durano in carica per il quadriennio olimpico; è tuttavia facoltà del Consiglio Federale revocare e/o sostituire in qualunque momento il presidente e/o i componenti dell'Ufficio per giusta causa.

4. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento e del perseguimento delle finalità sopra indicate, l'Ufficio del Safeguarding Policy si avvale del supporto delle seguenti figure:

- Presidente della Commissione Medica Federale o, in caso di sua indisponibilità, un sostituto individuato dal Consiglio Federale tra i componenti della Commissione Medica;
- Consulenti in ambito legale, sanitario, psicologico, incaricati dalla FIR;
- Data Protection Officer;
- Segreteria Federale;
- Uffici Federali sotto il coordinamento, controllo e direzione del Segretario Generale.

Art. 11 – Funzioni dell'Ufficio del Safeguarding Officer

1. L'Ufficio del Safeguarding Officer riceve, con le modalità di cui alle disposizioni del presente Regolamento, le segnalazioni relative alle condotte in base ad esso rilevanti, assumendo le conseguenti iniziative.

2. L'Ufficio del Safeguarding Officer ha facoltà di:

- individuare misure e promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Regolamento;
- emanare raccomandazioni anche verso singoli affiliati e/o tesserati;
- presenziare ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti.

3. Nello svolgimento della propria attività l'Ufficio del del Safeguarding Officer, a seconda dei casi, può essere coadiuvato dall'Ufficio della Procura Federale a cui può demandare l'attività di indagine.

4. L'Ufficio del Safeguarding Officer redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio Federale, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto.

Art. 12 – Rapporti con l'organizzazione federale

1. In ogni caso, la Federazione garantisce il supporto alle attività dell'Ufficio del Safeguarding Officer per il tramite della Segreteria della FIR.

2. L'ufficio della Procura Federale e l'ufficio del Safeguarding Officer collaborano per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, a tal fine condividendo eventualmente le informazioni rilevanti.

3. L'Ufficio del Safeguarding Officer ha facoltà, previa autorizzazione da parte del Consiglio Federale, di avvalersi di altri esperti, le cui competenze appaiano opportune o necessarie in relazione a singole tematiche.

4. l'ufficio del Safeguarding Officer riconosce l'esclusività della competenza dei Giudici Federali in ordine alle violazioni di carattere disciplinare delle norme dell'Ordinamento Federale.

TITOLO III – SEGNALAZIONI

Art. 13 – Dovere di segnalazione

1. I tesserati e gli affiliati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio della Procura Federale, direttamente o tramite l'Ufficio del Safeguarding Officer. Il Procuratore Federale che riceve direttamente notizia dei predetti comportamenti deve procedere senza indugio a inoltrare la segnalazione all'Ufficio del Safeguarding Officer ed al Consiglio Federale e/o al Presidente Federale.

2. Qualora la comunicazione di cui al precedente comma 1 venga trasmessa all'Ufficio del Safeguarding Officer, esso procede senza indugio ad inoltrare la segnalazione al Consiglio Federale e/o al Presidente Federale, nonchè all'Ufficio della Procura Federale.

3. Nel caso in cui il comportamento rilevante coinvolga un Componente del Consiglio Federale la predetta segnalazione verrà inoltrata a tutti i componenti dell'Organo consiliare ad eccezione del soggetto a cui tale comportamento è riferibile, il quale non potrà prendere parte ad eventuali deliberazioni che dovessero concernere il caso che lo riguarda.

4. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

TITOLO IV – PROCEDURE

Art. 14 – Condizioni di procedibilità

1. L'ufficio del Safeguarding Officer viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:

- 1) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
- 2) Ricezione di segnalazione scritta inviata alla FIR, preferibilmente tramite e-mail alla casella di posta dedicata.

Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e l'individuazione dei soggetti coinvolti.

Qualora prive di tali requisiti, le segnalazioni non potranno essere prese in considerazione.

Art. 15 – Procedura

1. In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, L'Ufficio del Safeguarding Officer è tenuto a intervenire senza indugio, informando il Consiglio Federale e/o il Presidente Federale, nonché, se i fatti assumono rilevanza disciplinare, l'Ufficio della Procura Federale, che svolgerà l'attività necessaria.

2. L' Ufficio del Safeguarding Officer può farsi affiancare dall'Ufficio della Procura Federale, coordinandosi con esso, nello svolgimento delle attività istruttorie, sempre nel rispetto delle prerogative stabilite dalla normativa federale.

3. Ove le segnalazioni abbiano ad oggetto una delle ipotesi di cui all'art. 3, all'atto del ricevimento l'Ufficio del Safeguarding Officer ha il compito, per il tramite dell'Ufficio della Procura Federale, di informare la persona offesa che detti comportamenti potrebbero costituire infrazione disciplinare ai sensi della normativa federale e saranno oggetto di eventuale procedimento disciplinare.

4. L'Ufficio del Safeguarding Officer trasmette la segnalazione al Consiglio Federale e/o al Presidente Federale nonché all'Ufficio della Procura Federale ha il compito di assumere le ulteriori iniziative, compatibilmente con le prerogative attribuitegli dall'ordinamento federale

5. Ove le segnalazioni abbiano ad oggetto la mancata osservanza delle buone pratiche/comportamenti descritti all'art. 4 e si tratti di recidiva, l'Ufficio del Safeguarding Officer procede analogamente a quanto disposto nel comma precedente.

6. Ove le segnalazioni abbiano ad oggetto la mancata osservanza dei comportamenti descritti all'art. 4 e non

si tratti di recidiva, l'Ufficio del Safeguarding Officer potrà assumere iniziative per l'audizione del soggetto individuato quale destinatario del comportamento offensivo. Tale audizione verrà svolta dall'Ufficio della Procura Federale unitamente all'Ufficio del Safeguarding Officer

7. Qualora il soggetto destinatario del comportamento offensivo sia minorenne, l'Ufficio del Safeguarding Officer contatterà preventivamente gli esercenti la potestà genitoriale sul minore al fine di ottenere il loro consenso scritto alla sua audizione - la quale, nel caso di minori di quattordici anni, si svolgerà alla presenza di un esperto e degli esercenti la potestà genitoriale - ed al trattamento dei relativi dati.

8. Prestato il consenso, l'audizione, se ritenuto necessario, potrà svolgersi alla presenza di uno psicologo e senza la partecipazione dei genitori. Degli esiti dell'incontro verrà redatto apposito verbale.

9. Nel caso in cui la segnalazione provenga da persona diversa dalla parte offesa, l'Ufficio del Safeguarding Officer potrà sentirla, sempre unitamente all'Ufficio della Procura Federale, per ottenere ulteriori chiarimenti sulla vicenda.

10. L'Ufficio del Safeguarding Officer potrà assumere contatti con il soggetto che sia stato indicato quale responsabile dei sopra citati comportamenti nella segnalazione o nel corso del colloquio svoltosi con la parte offesa. In tal caso, procederà, unitamente all'Ufficio della Procura Federale, all'audizione del soggetto indicato quale responsabile.

11 Ove il presunto responsabile sia un minorenne, l'audizione avverrà alla presenza degli esercenti la potestà genitoriale, nonché, nel caso di minori di quattordici anni, di un esperto. Degli esiti dell'incontro verrà redatto verbale.

12. In esito ai predetti incontri, l'Ufficio del Safeguarding Officer potrà adottare delle raccomandazioni nei confronti di tesserati e/o affiliati, ove ne ravvisino le condizioni addivenire ad un reciproco chiarimento e ad una eventuale soluzione conciliativa. Di detto incontro verrà redatto verbale. L'Ufficio del Safeguarding Officer, il Presidente Federale e/o il Consiglio Federale, nonché la Segreteria Generale dovranno accertare che le raccomandazioni adottate nei confronti di tesserati e/o affiliati vengano dagli stessi rispettate e che gli accordi raggiunti in sede conciliativa vengano debitamente eseguiti, in mancanza, tali condotte verranno segnalate agli organi federali competenti al fine dell'adozione delle iniziative previste dai regolamenti federali

13 l'Ufficio del Safeguarding Officer si occuperà altresì di dare ampia visibilità ai principi espressi nelle raccomandazioni adottate, organizzando anche degli incontri di carattere divulgativo e formativo al fine di sensibilizzare gli affiliati ed i tesserati sull'argomento.

14. Nel caso in cui dagli elementi raccolti dall'Ufficio del Safeguarding Officer e dalla Procura Federale non emergano circostanze riconducibili alle condotte rilevanti di cui al precedente art. 3 o alla mancata osservanza delle buone pratiche/comportamenti di cui al precedente art. 4, il relativo procedimento verrà archiviato, secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia.

15. Nel caso in cui dagli elementi raccolti dall'Ufficio del Safeguarding Officer e dalla Procura Federale emergano circostanze riconducibili alle condotte rilevanti di cui al precedente art. 3 o alla mancata osservanza delle buone pratiche/comportamenti di cui al precedente art. 4, verrà avviato dall'Ufficio della Procura Federale apposito procedimento disciplinare che si svolgerà nel rispetto della normativa federale di riferimento ed al quale verranno acquisite le prove, le dichiarazioni e la documentazione raccolte nel corso della procedura dinanzi l'Ufficio del Safeguarding Officer.

Art. 16 – Obbligo di riservatezza

1. L'Ufficio del Safeguarding Officer, l'Ufficio della Procura Federale, i componenti del Consiglio Federale, la Segreteria Generale e gli eventuali organi, uffici, dipendenti federali, consulenti e collaboratori coinvolti assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

Art. 17 – Procedimento disciplinare

1. In caso di procedimento disciplinare, lo stesso si svolgerà nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia della FIR.

TITOLO V – INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Art. 18 – Misure per la diffusione del presente Regolamento

1. La diffusione del presente Regolamento è obbligatoria.

2. La FIR ne divulgherà i principi tramite manifesti o altro materiale, che dovranno essere affissi o messi a disposizione, a cura degli organizzatori o dei dirigenti societari, in ogni sede di svolgimento di attività (luogo di gara, luogo di allenamento).

3. La FIR potrà inviare nei suddetti luoghi l'Ufficio del Safeguarding Officer, anche al fine della verifica del rispetto, da parte degli organizzatori degli eventi, delle norme sopra indicate.

Art. 19 – Seminari informativi

1. La FIR promuove l'organizzazione di seminari informativi.

2. Il calendario degli incontri verrà pubblicato sui siti istituzionali della FIR e dei Comitati Regionali FIR e ne verrà data massima diffusione attraverso i canali federali.

Art. 20 – Formazione obbligatoria

1. I tecnici, i Dirigenti, I Preparatori Atletici, lo Staff Medico e gli appartenenti al Gruppo degli Ufficiali di Gara sono tenuti a prendere parte ai percorsi formativi organizzati.

2. E' tenuto alla formazione chiunque collabori direttamente con la FIR o con le Affiliate nella gestione delle attività.
3. Dal 1° gennaio 2024 ogni nuovo corso o seminario organizzato per trattare aspetti tecnici, logistici e organizzativi prevede un modulo di almeno un'ora di lezione circa la tematica della Safeguarding Policy.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla delibera del Consiglio Federale o del provvedimento equivalente.